



PROTOCOLLO D'INTESA

TRA

LA PREFETTURA DI CUNEO, Ufficio Territoriale del Governo di Cuneo rappresentato dal Prefetto Dott. Giovanni RUSSO in rappresentanza del Ministero dell'Interno;

IL COMUNE DI VILLAFALLETTO, con sede legale in Villafalletto (CN) in Piazza Mazzini 19, nella persona di SARCINELLI Giuseppe, nato a Minervino Murge (BA) il 16.10.1952, Sindaco e legale rappresentante dell'Ente;

LA COOPERATIVA SOCIALE O.R.So, con sede legale in Torino in via Bobbio 21/A, nella persona di Andrea GENOVA, nato a Torino il 08/05/1971, Presidente e legale rappresentante dell'Ente;

PREMESSO CHE:

- negli ultimi tempi si sono susseguiti significativi flussi migratori di cittadini stranieri provenienti dai Paesi del Nord e del Centro Africa, nonché dai Paesi del Mediterraneo orientale che sono giunti sulle coste italiane;
- i migranti, successivamente alle prime fasi di soccorso ed accoglienza, attesa la consistenza numerica, sono stati ospitati, sulla base di un piano di riparto nazionale e regionale, in strutture temporanee a ciò adibite.

DATO ATTO CHE:

sono in corso le procedure di rito per ottenere il riconoscimento della protezione individuale internazionale presso la competente Commissione Territoriale, e atteso che sono state presentate istanze a tale scopo (compilazione cosiddetto modello C3) alla competente Questura di Cuneo;

PRESO ATTO CHE:

- nelle more della definizione della procedura di riconoscimento della protezione internazionale ed in presenza dell'apposito documento rilasciato ai cittadini stranieri dalla Questura di Cuneo, appare di pregnante importanza, anche in un'ottica di massima integrazione, costituire percorsi

di conoscenza del contesto sociale in cui i migranti vengono accolti anche attraverso attività e servizi resi in qualità di volontari a favore della collettività ospitante;

- i rappresentanti dei titolari interessati dalla presenza dei cittadini stranieri hanno espresso in linea di massima l'intenzione di individuare servizi ed attività utili alla collettività e realizzabili attraverso attività di mero volontariato.

VISTI:

- gli artt. 14 e ss. del Codice Civile recanti disposizioni sulle associazioni, riconosciute e non, sulle fondazioni e sui comitati;
- la Legge 11/08/1991 n. 266 "Legge quadro sul volontariato" e ss.mm.ii.;
- il Decreto Legislativo 25/07/1998 n. 286 "Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero" e ss.mm.ii.;
- il D.P.R. 31/08/1999 n. 394 "Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6, del Decreto Legislativo 25/07/1998 n. 286";
- la Legge 8/11/2000 n. 328 concernente: "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato legislativo 19/11/2007 n. 251, recante attuazione della direttiva 2004/83/CE recante norme minime sull'attribuzione, a cittadini di Paesi terzi o apolidi, della qualifica di rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonché norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta;
- Circolare della Direzione Centrale dei Servizi Civili per l'immigrazione e l'asilo del Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione del Ministero dell'interno del 27 novembre 2014, n. 14290: "Attività di volontariato svolte dai migranti";
- Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 22 dicembre 2014 recante le modalità di attuazione della misura sperimentale introdotta dall'articolo 12 del decreto legge 90 del 24 giugno 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge 114/2014, registrato dalla Corte dei conti il 19 gennaio 2015;
- Decreto legislativo del 18 agosto 2015, n. 142: "Attuazione della direttiva 2013/33/UE recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale, nonché della direttiva 2013/32/UE, recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale" (G. u. del 15 settembre 2015, n. 214);
- Circolare Inail del 27 marzo 2015, n. 45: applicazione dell'art. 12 del Decreto legge del 24/06/2014, n. 90, convertito, con modificazioni, in legge dell'11 agosto 2014, n. 114, recante "Copertura assicurativa dei soggetti beneficiari di forme di integrazione e sostegno del reddito coinvolti in attività di volontariato a fini di utilità sociale".
- Circolare Inail del 11 aprile 2016, n. 15: copertura assicurativa dei soggetti coinvolti in attività di volontariato a fini di utilità sociale. Beneficiari di misure di sostegno al reddito; detenuti e internati; migranti richiedenti asilo. Art. 1, commi 312-316 della Legge del 28 dicembre 2015, n. 208.
- la Legge della Regione Piemonte 11/08/1991 n. 266 avente ad oggetto: "Legge quadro sul volontariato" e ss.mm.ii.;
- la Legge della Regione Piemonte 29/08/1994 n. 38 avente ad oggetto: "Valorizzazione e promozione del volontariato", che istituisce, tra l'altro, il registro regionale del volontariato;

- la Legge della Regione Piemonte 8/01/2004, n. 1 avente ad oggetto: "Norme per la realizzazione del sistema regionale integrato di interventi e servizi sociali e riordino della legislazione di riferimento";
- il D. Lgs. 21/02/2014 n. 18 avente ad oggetto: "Attuazione della direttiva 2011/93/UE recante norme sull'attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di beneficiario di protezione internazionale, su uno status uniforme per i rifugiati o per le persone avente titolo a beneficiare della protezione sussidiaria, nonché sul contenuto della protezione riconosciuta.

VISTO l'art.22 BIS Decreto Legislativo 18/08/2015 n.142 come introdotto dalla Legge di conversione 13/04/2017 n.46;

VISTI i commi 312 e 315 dell'articolo1 legge n.208 del 28/12/2015;

CONSIDERATO CHE:

L'emergenza del fenomeno migratorio negli ultimi anni ha determinato un significativo incremento di cittadini stranieri extracomunitari presenti sul territorio nazionale.

Con circolare della Direzione centrale dei servizi civili per l'immigrazione e l'asilo del Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione del Ministero dell'interno del 27 novembre 2014, è stato previsto il coinvolgimento dei migranti in attività di volontariato, per tener conto dell'esigenza di assicurare possibilità di integrazione a tali persone;

La Cooperativa Sociale O.R.So. srl sta attualmente svolgendo attività di accoglienza di immigrati richiedenti asilo presso la struttura ubicata nel Comune di Villafalletto (CN) in Via Valdo (numero massimo 3);

Il Comune di Villafalletto intende, in qualità di ente promotore, proporre un progetto di utilità sociale per facilitare i processi di integrazione sociale degli stranieri richiedenti protezione internazionale accolti sul proprio territorio;

TUTTO CIO' VISTO E CONSIDERATO LE PARTI SOTTOSCRIVONO E CONVENGONO QUANTO SEGUE

ARTICOLO 1

Le parti concordano nella necessità ineludibile di attivare rapporti di collaborazione permanente tra le stesse che permettano l'individuazione e la gestione delle eventuali criticità che dovessero sorgere nella fase di accoglienza dei migranti ospitati nel territorio del Comune di Villafalletto (numero massimo 3).

ARTICOLO 2

Le parti concordano nella fondamentale importanza di definire, sin da subito, percorsi educativi di accoglienza ed integrazione dei migranti ospitati nel territorio del Comune di Villafalletto che permettano loro di conoscere il contesto sociale anche attraverso attività di volontariato a favore

della collettività ospitante e che promuovano la formazione di una coscienza della partecipazione e della restituzione sociale.

ARTICOLO 3

Le parti concordano che le attività di volontariato cui all'art. 2 potranno essere svolte dai cittadini stranieri che:

- Hanno presentato istanza per il riconoscimento della protezione internazionale presso la competente Commissione Territoriale;
- Abbiano sottoscritto il patto di volontariato, allegato e che costituisce parte integrante del presente Protocollo;

E dovranno rispondere ai seguenti requisiti:

- Debbono essere destinate solo ai richiedenti asilo in possesso del relativo permesso di soggiorno i quali possono svolgere attività lavorativa, trascorsi sessanta giorni dalla presentazione della domanda di asilo, se il procedimento di esame della domanda non è concluso ed il ritardo non può essere attribuito al richiedente;
- Debbono essere svolte esclusivamente su base volontaria e gratuita;
- Debbono essere finalizzate al raggiungimento di uno scopo sociale e non lucrativo;
- Deve essere assicurata una formazione adeguata alle attività che saranno svolte dai migranti volontari.

ARTICOLO 4

Le attività di cui all'art.2 sono sempre svolte a titolo volontario e gratuito, e sono finalizzate all'esecuzione di progetti di pubblica utilità in favore della collettività.

L'adesione del migrante alle attività di volontariato, LIBERA, VOLONTARIA E GRATUITA, comporta l'impegno per il migrante di rendere una o più prestazioni personali, volontarie e gratuite, individualmente o in gruppi, per il perseguimento delle finalità di carattere sociale, civile e culturale secondo le indicazioni del Comune ospitante

ARTICOLO 5

Il Sindaco del Comune di Villafalletto in qualità di soggetto promotore dei progetti di pubblica utilità o un suo delegato, in collaborazione e sinergia con la Cooperativa ORSO ed eventualmente con altre associazioni e/o organizzazioni di volontariato operanti nel territorio di Comune di Villafalletto, individueranno i servizi di volontariato che potranno essere svolti dai cittadini stranieri, avendo cura di verificare che, per i migranti coinvolti nella progettualità, venga assicurata da parte dei soggetti firmatari:

- a) la formazione necessaria affinché possa attendere alle attività previste;
- b) gli eventuali strumenti, attrezzature e dispositivi di protezione individuale per l'esercizio delle attività al fine di ridurre al minimo qualsivoglia rischio per la propria e per l'altrui incolumità;
- c) un'adeguata copertura assicurativa INAIL da porre a carico del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali sulle risorse dell'apposito fondo nazionale istituito ai sensi del D.L N.90/2014 ART.12, oltre l'assicurazione per la responsabilità civile verso terzi
- d) la dotazione, nell'ambito delle attività svolte, di idonei strumenti di riconoscimento dell'attività di volontariato.

In particolare le competenze di cui sopra saranno così ripartite:

- a) Cooperativa ORSO;

b) c) d) Comune di Villafalletto.

Le attività cui potrà essere coinvolto il migrante dovranno principalmente inserirsi nel contesto delle attività di carattere civile e dei servizi resi alla collettività che non richiedono specializzazione e comunque secondo le capacità, attitudini, professionalità e intenzioni del migrante. Tali attività e prestazioni dovranno essere rese sempre con la supervisione di un operatore al fine di garantire la massima realizzazione delle potenzialità formative del progetto approvato.

In linea di massima le attività vengono indicate come segue:

- Tutela e manutenzione del patrimonio pubblico;
- Pulizia e decoro urbano.

Il Comune di Villafalletto e la Cooperativa Sociale O.R.So. srl si impegnano a mettere a disposizione personale professionale e volontario per organizzare, realizzare e monitorare le attività e mantenere i rapporti con i diversi soggetti coinvolti nella realizzazione delle attività, anche attraverso la predisposizione di un registro presenze.

ARTICOLO 6

La Prefettura di Cuneo ricevuta le indicazioni di cui all'art. 5 ne darà adeguata comunicazione ai responsabili delle strutture ospitanti affinché, attraverso l'ausilio degli operatori forniscano adeguate comunicazioni ai migranti. Tale attività non comporta oneri economici per la Prefettura di Cuneo né per il Ministero dell'Interno.

ARTICOLO 7

Per il monitoraggio della presente intesa, per la progettazione delle iniziative, per il confronto e lo scambio di informazioni nonché per la promozione di strategie di intervento congiunte e di buone prassi è istituito, presso la Prefettura di Cuneo un tavolo di coordinamento presieduto da un Dirigente della Prefettura stessa.

ARTICOLO 8

La durata del Protocollo è concordemente stabilita in anni uno, rinnovabile per uguale durata, a decorrere dalla data di sottoscrizione del Protocollo stesso.

Villafalletto,

Per la PREFETTURA

Per il COMUNE DI VILLAFALLETTO

Per la COOPERATIVA SOCIALE ORSO

PATTO DI VOLONTARIATO

Io sottoscritto _____ nato in _____ il _____
attualmente ospitato presso la struttura sita in _____

Con l'assistenza di un mediatore culturale

D I C H I A R O

1. Di avere presentato istanza per il riconoscimento della protezione internazionale in data _____;
2. Di voler continuare in un percorso di integrazione al fine di conoscere questo contesto sociale, anche attraverso un'attività di volontariato da rendere a favore della collettività che mi ospita;
3. Di aver deciso di aderire, in maniera LIBERA e VOLONTARIA, alle attività di volontariato organizzate dal Comune di Villafalletto;
4. Di impegnarmi a rendere una o più prestazioni personali, volontarie e gratuite, individualmente o in gruppi, secondo le indicazioni che mi saranno date dal Comune di Villafalletto attraverso l'operatore e/o tecnico che seguirà il corretto svolgimento delle attività che mi saranno richieste;
5. Di essere consapevole che l'attività svolta non costituisce attività lavorativa e pertanto non comporta compensi né diretti né indiretti.

D I C H I A R O

Altresì, in piena consapevolezza e libertà, di sottoscrivere il presente patto di volontariato.

Lì _____

Il sottoscritto

Il mediatore culturale

(nome e cognome): _____

Il Sindaco di Villafalletto

(nome e cognome): _____